

Atto

COMUNE DI PARETE
PROVINCIA DI CASERTA

PROT. N. 2109
DEL 1.4.1999

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 30.3.1999

Esame ed approvazione regolamento disciplina delle entrate.

L'anno millenovecentonovantanove addì trenta del mese di marzo alle ore 18.30 nella sala delle adunanze della sede comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 25.3.1999 n. 1940 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed urgente in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il sig. CIARDIELLO PIETRO PAOLO - Sindaco

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 14 e assenti, sebbene invitati n. 2 come segue:

1) FALCO GENNARO	(P)	9) CHIANESE PASQUALE	(A)
2) MAIONE ANTONIO	(P)	10) PEZONE VINCENZO	(P)
3) PELLEGRINO VITO LUIGI	(p)	11) BENCIVENGA GAETANO	(P)
4) CORSICA GENNARO	(P)	12) IAVARONE SALVATORE	(P)
5) FALCO ALESSANDRO	(P)	13) DELL' AVERSANA GIOVANNI	(P)
6) DI NARDO ROSA	(P)	14) MELFI GIULIO	(P)
7) CACCIAPUOTI VINCENZO	(P)	15) AFRATELLANZA SALVATORE	(P)
8) BALIVO RAFFAELE	(P)	16) TORELLINI FRANCESCO	(A)

Giustificano l'assenza i sigg:

Assiste il vicesegretario generale dr. Falco Pasquale, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente constatato il numero degli intervenuti, dichiara validamente costituito il Consiglio ed aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 32, lett.a), della legge 8.6.90, n° 142, e successive modificazioni;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO l'art. 52 del Dlgs 446/97, che attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; ;

VISTI i decreti legislativi n° 471-472-473 dell'8.12.97 emessi dal Governo ad oggetto la nuova disciplina generale di tutte le entrate del Comune, sia tributarie che patrimoniali ed in particolare la riforma delle sanzioni tributarie;

ATTESO che a seguito dell'emanazione dei succitati Decreti legislativi, l'ente ha predisposto un apposito regolamento che è volto ad individuare le entrate e a dettare i parametri oggettivi di riferimento per l'applicazione della nuova normativa da parte del funzionario responsabile della gestione dei Tributi;

VISTO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio finanziario e contabile;

Con 13 voti favorevoli e 2 astenuti (Afratellanza e Melfi);

D E L I B E R A

- 1-Di approvare il Regolamento per la disciplina delle entrate proprie del Comune sia tributarie che patrimoniali, costituito da n° 15 articoli, allegato alla presente delibera che costituisce parte integrante;
-
- 2-Di provvedere affinché copia del presente regolamento sia trasmessa entro il quinto giorno successivo all'adozione al CO.RE.CO. per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità in conformità a quanto disposto dall'art. 17, comma 33 e seguenti, della legge 15.5.97, n° 127, e successive modificazioni;
- 3-Di provvedere affinché una copia conforme del regolamento e della presente delibera, entro 30 giorni dalla data di esecutività, siano inviate al ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 52, secondo comma, del D.lgs. n° 446/97, contestualmente alla richiesta di pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale, redatta in conformità alla circolare 17.4.98, n° 101/E dello stesso ministero.

PARERE ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni sulla
~~deliberazione~~ deliberazione avente ad oggetto:

Approvazione Regolamento per la Disciplina delle Entrate.

Il responsabile del Servizio, esaminati gli atti inerenti la presente proposta di deliberazione esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI
F.to Pezone Anastasia.

COMUNE DI PARETE
Provincia di Caserta
Ufficio Tributi

DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Regolamento

Approvato con deliberazione C.C. n _____ del _____

COMUNE DI PARETE

PROVINCIA DI CASERTA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 08/06/1990 n.142 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs 25/02/1995 n.77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs 15/12/1997 n.446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare i principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dalla applicazione di Leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno ^{DI IMPOSTA} successivo a quello di approvazione.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni

7

dalla data di cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variati in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura dei beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistono, e comunque in modo che con il gettito venga assicurato la copertura dei costi del servizio cui riferiscono...

Art. 5

Forme di gestione delle entrate

1. Il consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguente forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26, 28 della legge 8 giugno 1990, n.142;
 - b) affidamento mediante convezione ad aziende speciali di cui all'art. 22 comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n.142,
 - c) affidamento mediante convezione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n.142e successive modificazioni ed integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritto nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
 - d) affidamento in concessione mediante procedure di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 o ai soggetti iscritto nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata Relazione del Responsabile del settore entrate, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento...

- forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsto dalla gestione presente.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
 5. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 6 Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle entrate anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs 15/12/1997 n.446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 7 Attività di verifica e controllo

1. È obbligo del Comune o del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.
I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni, e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione; utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prove contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni,

dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.

Presso l'ufficio competente potrà altresì essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

Art. 9

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

3 bis

Art. 10

Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, previste dai D. Lgs 471-472-473 del 23/12/1997, sono graduate con la delibera di Giunta adottata ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire

disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.

2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del Funzionario Responsabile di cui all'art. 6.

Art. 11

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D. Lgs 31 dicembre 1992, n.546 il funzionario responsabile del Comune o il Concessionario ex art. 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs 15/12/1997, n.446 è abilitato alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il Concessionario ex art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446 debbono farsi assistere da un professionista abilitato.
3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. 12

Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato a' sensi del D: Lgs 25/02/1995, n.77 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e accrediti elettronici.

Art. 13

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R. D. 14/04/1910 n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 29/09/1973, n. 602 modificato con D.P.R. 28/01/1988, n. 43.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
3. È attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.

- con procedure di cui al D.P.R. 29/09/1973 n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/1988 n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) D. Lgs 15/12/1997 n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
4. È stabilito in Lit. 20.000 (ventimila) il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune.

Art. 14

Autotutela

1. Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di all'art. 52, comma 5, lettera b) D. Lgs 15/12/1997 n. 446 può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di :
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Art. 15

Accertamento con adesione

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D. Lgs 19/06/1997, n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della Legge 27/12/1997 n. 449.

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO GEN.LE

f.to Pietro Paolo Ciardiello

f.to Falco Pasquale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Parete 1.4.1999



IL VICE SEGRETARIO COM.LE
DR. Pasquale Falco

Albo pretorio n. 168

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente deliberazione è stata:

- affissa all'albo pretorio comunale il giorno 1.4.1999 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà come per legge.

- È stata inviata al CO.RE.CO. – Sezione provinciale il 1.4.1999

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Falco Pasquale

-
-
- E' stata sospesa con ordinanza n. _____ del _____
 - E' stata riesaminata con atto n. _____ del _____
 - E' stata annullata con ordinanza n. _____ del _____
 - E' divenuta esecutiva ai sensi della legge 142/90 e 147/97.

Dal Municipio di Parete li _____

Il Vice Segretario Comunale

F.to Falco Pasquale